



COMUNE DI DESULO

Ufficio del Sindaco

Via Lamarmora 73 - 08032 Desulo Tel. 0784 619211 www.comune.desulo.nu.it - e-mail info@comune.desulo.nu.it comune.desulo@anutelpec.it

ORDINANZA DEL SINDACO N. 9 del 04/05/2026

OGGETTO: SMALTIMENTO N.1 CARCASSA DI SUINO NON IDENTIFICATO

IL SINDACO

Vista la richiesta della ASL di Nuoro, Servizio Sanità Animale del 04/05/2026 PG/2026/0014370, acquisito al protocollo generale dell'Ente con numerazione progressiva 3415 del 04/05/2026, con la quale si demanda a questo ente l'emissione di un'ordinanza per l'immediato smaltimento di **N. 1 carcassa di suino** di sesso femminile e di circa quattro mesi – privo di identificazione, nella SP7, coordinate geografiche lat. 40,018103 lon. 224741 in agro di Desulo.

Considerato che le carcasse di animali non ruminanti, morti non in seguito a macellazione ai fini di consumo ad uso umano, ivi compresi quelli abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica, ai sensi dell'art.19 del Regolamento CEE n. 1069/2009, del parlamento Europeo e del Consiglio recante "norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano" sono ritenute materiale di categoria 2, pertanto destinate esclusivamente alla distruzione mediante incenerimento o coincenerimento in impianti riconosciuti, e possono essere distrutte, in maniera alternativa (intendendo sotterramento profondo o combustione sul posto), solo qualora gli animali morti si trovino in "zone isolate" così come intese ai sensi del Regolamento CEE n. 1069/2009;

Rilevato che in loco non esiste impianto di incenerimento e quello più vicino dista a vari km di distanza dal territorio comunale;

Considerato che la carcassa dovrà essere smaltita a norma di legge, pertanto è stata identificata la località idonea per effettuare l'operazione di smaltimento, con le coordinate 40.020447, 9.224315, considerata località isolata, ai sensi dell'art.19 punto 4 lettera b) del Regolamento CEE n.1069/2009 art.19, paragrafo 1, lettera b) punto1);

Ravvisato il carattere eccezionale e di urgenza dell'intervento da effettuarsi ai sensi dell'art. 50 c.5 del D.Lgs 267/2000;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954;
- la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale.;
- la Legge 2 Giugno 1988 n. 218 Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.;
- la Legge 8 Giugno 1990 n. 142 Ordinamento delle autonomie locali.;
- il Regolamento CEE n.1069/2009 del 21 Ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

- il Regolamento UE n. 142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011, recante disposizioni applicative del Regolamento CEE n. 1069/2009;
 - il Decreto 502/92 e successive modificazioni Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
 - il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54/il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 55 Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana.;
 - il D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.
 - Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- Visto** lo Statuto Comunale;

ORDINA

All'Ufficio Tecnico di provvedere, con le modalità ritenute opportune, alla raccolta della carcassa di suino di cui in premessa e allo smaltimento della stessa mediante infossamento profondo nella località identificata con le coordinate geografiche lat. 40,018103 lon. 224741 in agro di Desulo.

L'animale deve essere sotterrato in un sito senza mettere a rischio la salute pubblica e senza utilizzare processi o metodi che presentano rischi per l'ambiente, in particolare per le falde acquifere, l'aria, il terreno, la vegetazione o gli animali. L'area prescelta deve essere delimitata o contrassegnata in modo che gli animali carnivori o onnivori non possono accedere alla carcassa, da impedire la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente e più in generale in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e per l'ambiente. La fossa, al fine di evitare contaminazioni delle falde acquifere, deve essere situata ad una distanza minima di 70 metri da pozzi, sorgenti, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile e dovrà avere una profondità di almeno 3 metri.

La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra la carcassa avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto con i successivi processi di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza al competente Servizio di Sanità animale della ATS Sardegna-Distretto di Nuoro, nonché a tutti gli altri Organi cui la legge demanda competenze o anche semplice conoscenza in materia.

Dalla Casa Comunale, 04/05/2026



La presente ordinanza sia notificata:

Al Servizio Veterinario di Sanità Animale – ASL NUORO
Al Comando di Polizia Locale
AL Comando dei Carabinieri
All'Albo pretorio del sito Istituzionale

IL SINDACO
Avv. Giovanni Cristian Melis

Giovanni
Cristian
Melis
04.05.2026
12:37:47
GMT+01:00

